

Ania

Relazioni Istituzionali



**D.L. N. 9/2020 - VIRUS COVID-19: MISURE SOSTEGNO  
LAVORATORI, FAMIGLIE, IMPRESE**

**Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.  
9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie,  
lavoratori e imprese connesse all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19**

## ❖ Prima lettura - A.S. 1746

**Assegnato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)** in sede referente il 3 marzo 2020 previo pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubblica istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanità), 14<sup>a</sup> (Unione europea) e Questioni regionali.

**Relatori:** Sen. Donatella Conzatti (IV-PSI) e Sen. Vincenzo Presutto (M5S).

**Inizio iter parlamentare:** 11 marzo 2020.

**Scadenza del decreto-legge:** 1° maggio 2020.

**ANIA** ha trasmesso alla Commissione Bilancio del Senato una **memoria scritta con le relative osservazioni/proposte sul tema.**

### Articoli di interesse:

#### **- 7 (Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)**

Nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020(1) , **il comma 1 sospende fino al 30 aprile 2020:**

- 
- **i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto**, ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 580/1993, **ad ogni singola camera di commercio** da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese (lettera a)).

In base al **comma 2**, i pagamenti sospesi ai sensi della predetta disposizione sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

**Il comma 3** dispone la **temporanea sospensione** del termine per la corresponsione dei **premi** in scadenza nel periodo compreso tra il **21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020** nei confronti dei contraenti delle **polizze di assicurazione nei rami vita e danni**, di cui all'articolo 2 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020.

**Il comma 4** prevede che **i versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione sono effettuati in un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante **rateizzazione**,

comunque **entro l'anno 2020**, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate.

Il **comma 5** prevede che la sospensione non riguarda i **nuovi contratti** stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

Il **comma 6** prevede che le predette disposizioni si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi **sede legale** nel territorio della Repubblica italiana, alle **sedì secondarie** di imprese di assicurazione aventi sede legale in **Stati terzi** per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di **altri Stati dell'Unione europea** che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

### - 13 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Il **comma 1** dispensa i datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di informazione e consultazione sindacale e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

Il **comma 2** esclude i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3 e 4 (26 settimane in biennio mobile), 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 (che, in relazione ai fondi di solidarietà ed altre tipologie di fondi, fa rinvio ad una pluralità di disposizioni) del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 3** stabilisce che le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

**Il comma 4** prevede che l'assegno ordinario di cui al comma 1 sia concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (che prevede che alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso). La prestazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

**Il comma 5** impone che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

**Il comma 6** demanda all'INPS il compito di monitorare i limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

**Il comma 7** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

#### **- 14 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria)**

**Il comma 1** consente alle aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020 che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 13, riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

**Il comma 2** demanda all'INPS il monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

**Il comma 3** provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

## - 15 (Cassa integrazione in deroga con riferimento a soggetti operanti in alcuni comuni)

**I commi 1 e 2** prevedono la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nei comuni compresi nell'allegato 1 del [D.P.C.M. 1° marzo 2020](#), limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro.

Nell'ambito possono rientrare i datori di lavoro di tutti i settori, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico.

Il trattamento è riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020, data dalla quale hanno trovato applicazione, con riferimento ai comuni in oggetto, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al [D.P.C.M. 23 febbraio 2020](#) (decreto che è stato poi assorbito dal suddetto D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Per il trattamento in esame sono riconosciuti la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori.

**Il comma 3** stabilisce che il trattamento può essere concesso entro un limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per il 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla suddetta data del 23 febbraio 2020.

**Il comma 4** demanda ad apposito decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la ripartizione del limite di spesa tra le regioni interessate (Lombardia e Veneto). I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione insieme con la lista dei beneficiari.

Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto – anche in via prospettica – il limite di spesa, le regioni non possono emettere altri provvedimenti concessori.

L'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni in esame con pagamento diretto ai beneficiari (**comma 5**).

**Il comma 6** provvede alla copertura dei suddetti oneri a valere sulla dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione.